



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI

(Parte 2)

Roma
Aprile 2020



THE WORLD BANK
IBRD - IDA | WORLD BANK GROUP

**REDDITO DI
CITTADINANZA**

Indice degli argomenti

- Case Manager...3
- Accreditamento ... 4
- Controlli Anagrafici ... 5
- Equipe Multidisciplinare ... 17
- Rettifiche pratiche finalizzate ... 22
- Segnalazioni ... 24
- Gestione PaIS ... 25
- Esoneri ... 30
- Decadenza... 37
- Casi particolari... 39
- PUC ... 40



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_1

Case Manager

DOMANDA

Quale figura professionale può ricoprire il ruolo di case manager e quali sono le sue principali mansioni?

RISPOSTA:

In linea generale, il Case Manager è la figura referente che accompagna la famiglia nel percorso di presa in carico che parte dalla compilazione della scheda dell'Analisi preliminare e termina con la definizione del Patto per l'inclusione sociale. E' tuttavia nelle facoltà dei territori darsi una organizzazione diversa, ad esempio affidando ad operatori diversi la gestione delle differenti fasi della valutazione e definizione del Patto nell'ambito dello stesso servizio sociale professionale o con il coinvolgimento di altri operatori sociali. In tali casi si avrebbe un passaggio della responsabilità di Case Manager da un operatore ad un altro. Il Case Manager, si ricorda, è l'unico operatore abilitato a visualizzare il dettaglio dei casi a lui assegnati sulla Piattaforma GePI e a monitorarne l'avanzamento. L'assegnazione di un caso da un Case Manager ad un altro è posta in capo all'utente che svolge sulla piattaforma il ruolo di coordinatore.

Si premette inoltre che l'art. 4, comma 14 del DL 4/2019, convertito con modificazioni in L. 26 del 28 marzo 2019, specifica che il Patto per l'inclusione sociale e la valutazione multidimensionale che lo precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili. Allo stesso tempo è utile ricordare che obiettivo prioritario del [Piano per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020](#), finanziato dal Fondo Povertà, è il rafforzamento del servizio sociale professionale; il Piano prevede, infatti che venga assicurato un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Tuttavia, le [Linee Guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale](#), anche alla luce del tempo necessario affinché il rafforzamento del servizio sociale professionale abbia luogo, per lo svolgimento delle attività necessarie alla definizione e attuazione dei Patti fanno riferimento genericamente agli operatori sociali, mentre si riferiscono esplicitamente agli assistenti sociali qualora sia necessario attivare una Equipe multidisciplinare, essendo stata rilevata la presenza di bisogni complessi.

Pertanto, relativamente alla questione di quale figura professionale possa svolgere le funzioni di Case Manager, ferme restando le competenze professionali specifiche dell'assistente sociale ed il suo ruolo nella composizione dell'equipe multidisciplinare, in coerenza con le Linee Guida che fanno riferimento alla figura più generica di operatore sociale, anche con l'obiettivo di restituire alla autonoma organizzazione degli enti locali interessati, in presenza di specifiche emergenze territoriali, si conferma la possibilità di indicare come Case Manager operatori sociali diversi dall'assistente sociale per la definizione dell'Analisi preliminare e la gestione dei nuclei familiari che non presentano bisogni complessi.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_2

Accreditamento

DOMANDA

In caso di gestione associata è possibile accreditare come coordinatore per i patti per l'inclusione sociale un operatore non dipendente dell'ente capofila?

RISPOSTA

Le Linee Guida per l'accreditamento specificano che il Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale è un ruolo assegnato dall'Amministratore di Ambito ad un utente che assegna ai singoli case manager (operatori sociali) uno o più casi, pianificando quindi il lavoro degli stessi. E' un soggetto del Comune (dipendente dello stesso o di un operatore economico cui il comune ha affidato la gestione del servizio) che coordina il lavoro degli Operatori Sociali. Può essere un soggetto dell'Ambito se la funzione è svolta in forma associata. Sarà cura dell'Ambito individuare, all'interno degli operatori dei Comuni, la figura più idonea a ricoprire questa funzione. In ogni caso deve essere chiaro quale è l'ente che lo incarica del trattamento dei dati e quest'ultimo deve firmare per adesione la Convenzione con il Ministero del lavoro che regola l'accesso e la gestione della piattaforma GePI.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_3

Controlli Anagrafici

DOMANDA

Nel caso in cui una persona beneficiaria di RdC, durante il periodo di fruizione del beneficio venga cancellata dall'anagrafe per irreperibilità, come case manager come dobbiamo comportarci?

RISPOSTA

Qualora una persona risulti cancellata dall'anagrafe, ma sia comunque rintracciabile e non sia stata stabilita la decadenza dal beneficio, occorre indirizzarla a richiedere la residenza anagrafica, come indicato nella [Nota Ufficio legislativo trasmessa il 19 febbraio 2020](#). Al fine di accertare il luogo di residenza del cittadino nel periodo di irreperibilità, i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune potranno collaborare con i servizi anagrafici, per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro. Il richiedente deve infatti risiedere in Italia durante l'intero periodo di erogazione del beneficio, inoltre, qualora un altro componente cambiasse la residenza, entro due mesi deve essere presentata una nuova DSU (tale termine è tuttavia sospeso per il periodo di emergenza Covid). Qualora la persona non risulti rintracciabile e l'ufficio anagrafico avesse inviato all'INPS la comunicazione del mancato rispetto del requisito si può chiudere il caso. Nel caso in cui l'INPS non abbia ancora chiuso la pratica, non sarà possibile utilizzare il tasto «termina il caso» ma dovrà attendersi ancora l'aggiornamento della piattaforma.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_4

Controlli anagrafici (2)

DOMANDA

Il requisito della residenza deve essere soddisfatto solo dal richiedente o da tutti i componenti del nucleo familiare?

RISPOSTA

Il requisito della residenza deve essere soddisfatto solo dal richiedente il beneficio, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. 4/2019

«1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: (1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; (2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Tuttavia gli altri componenti per poter fare parte del nucleo familiare come dichiarato ai fini ISEE devono essere residenti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. La composizione del nucleo familiare viene verificata a campione.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_5

Controlli anagrafici (3)

DOMANDA

Persona di nazionalità italiana appare in piattaforma GEPI ma, in seguito ai controlli anagrafici, non risulta essere mai stata residente nel comune. Il richiedente RDC presenta un'autocertificazione di residenza in quel comune. Come si risolve?

RISPOSTA

Se il cittadino non risulta residente in altro Comune occorre innanzitutto procedere alla sua iscrizione anagrafica. Per quanto riguarda l'accertamento dei 10 anni di residenza e in particolare della continuità di residenza negli ultimi due anni, bisogna accertare quanto dichiarato dal cittadino. Se veritiero archiviare la richiesta nella sezione allegati e procedere in senso positivo alla definizione degli esiti controlli anagrafici e allo svolgimento dell'Analisi Preliminare per la presa in carico. Qualora risulti necessario accertare il luogo di residenza del cittadino nel periodo di irreperibilità, i servizi anagrafici potranno collaborare con i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza del richiedente il Rdc, per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro. Nel caso in cui tali servizi non abbiano elementi utili per verificare quanto auto-dichiarato dal cittadino, potranno ricostruire con il cittadino la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti, e in particolare con il Comune che aveva proceduto alla cancellazione dai propri registri anagrafici a seguito di un procedimento di cancellazione per irreperibilità. In assenza di tali riscontri il requisito sarà considerato non soddisfatto (si vedano [Nota Ufficio Legislativo trasmessa il 14 Aprile 2020](#))



Controlli anagrafici (4)

DOMANDA

Il richiedente RDC non è residente al civico indicato, non si ha un nuovo civico e quindi il richiedente RDC diventa irreperibile. Si procede con la revoca?

RISPOSTA

Procedere a contattarlo tramite i recapiti forniti in occasione della presentazione della domanda e in caso di mancata risposta avviare le pratiche per la revoca, con allegata documentazione che attesti le condizioni di irreperibilità. Per un approfondimento sulla gestione della condizione di irreperibilità si vedano la [Nota Ufficio legislativo trasmessa il 19 febbraio 2020](#) e la [Nota Ufficio Legislativo trasmessa il 14 Aprile 2020](#) secondo la quale ai fini dell'accertamento sul requisito di residenza, i servizi comunali competenti possono richiedere ai soggetti – qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche – di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_7

Controlli anagrafici (5)

DOMANDE

Una persona di nazionalità straniera è stata in precedenza dichiarata irreperibile da questo Comune e attualmente risulta beneficiaria del RdC, come procedere per verificare il possesso dei 10 anni di residenza nel territorio italiano?

RISPOSTA

Come indicato dalla nota 1319 del 19.02.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle situazioni di irreperibilità «una volta riconosciuta o comunque presente l'iscrizione nei registri anagrafici di un Comune italiano al momento della presentazione della domanda, si pone il tema del possesso del requisito della continuità della residenza per due anni nel territorio italiano».

In assenza del requisito formale di iscrizione anagrafica, si ritiene che il requisito sostanziale possa essere accertato chiedendo ai richiedenti di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva. In assenza di tali riscontri il requisito sarà considerato non soddisfatto.

In altre parole, nei casi di irreperibilità sopra indicati e a condizione che non sia avvenuto un trasferimento all'estero, si ritiene che il requisito della residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, possa considerarsi soddisfatto qualora, pur in mancanza di una continuità della residenza anagrafica sia dimostrabile l'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un Comune Italiano, che per i senza dimora occorre individuare avuto riguardo ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana. Similmente, al fine della verifica della residenza per almeno 10 anni, il cittadino dovrà fornire le informazioni necessarie a ricostruire i precedenti periodi di residenza in Italia e ad ottenere i relativi riscontri dai Comuni in cui ha risieduto. A tal proposito rimandiamo alla [Nota Ufficio Legislativo trasmessa il 14 Aprile 2020](#) riguardante i requisiti di residenza in Italia per almeno 10 anni.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_8

Controlli anagrafici (6)

DOMANDE

Come procedere nel caso di richiedenti, nati all'estero, che risultano sconosciuti all'anagrafe del Comune di ultima residenza indicato nella domanda e, in alcuni casi, anche all'anagrafe nazionale?

RISPOSTA

Convocazione dell'interessato per acquisire le informazioni atte a verificare il requisito di residenza, come previsto nell'accordo del 4 luglio 2019. Il cittadino potrà essere contattato tramite i recapiti forniti in occasione della presentazione della domanda e in caso di mancata risposta si dovrà procedere con la segnalazione all'INPS per la revoca. In caso di pratica finalizzata erroneamente, si può inoltrare richiesta di riapertura pratica attraverso l'URP del Ministero. Nel caso di cittadino proveniente dall'estero, ma nato in Italia, ai fini del soddisfacimento del requisito dei 10 anni è necessario richiedere le verifiche al Comune di nascita.



Controlli anagrafici (7)

DOMANDE

I Cittadini europei sono equiparati agli italiani o bisogna verificare che abbiano attestazione (o requisiti) di regolare soggiorno? Se dobbiamo controllare, i requisiti devono sussistere alla data di iscrizione in anagrafe (con provenienza dall'estero) o alla data di presentazione della domanda del Reddito di Cittadinanza.

RISPOSTA

I Cittadini dell'Unione devono possedere i requisiti di residenza, al pari dei Cittadini italiani. I requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda del Reddito di Cittadinanza e per tutta la durata della erogazione del beneficio.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_10

Controlli anagrafici (8)

DOMANDE

Ho il caso di un cittadino straniero il quale, al momento della presentazione della domanda (a giugno 2019), aveva maturato 9 anni e 6 mesi di residenza. Devo considerarlo comunque come mancante del requisito dei dieci anni di residenza, anche se attualmente il requisito è maturato?

RISPOSTA

Relativamente al calcolo dei dieci anni anche non consecutivi e degli ultimi due precedenti la domanda in maniera continuava, il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda e deve essere mantenuto per tutta la durata del beneficio.



Controlli anagrafici (9)

DOMANDA

Ho il caso di una cittadina straniera che ha il permesso di soggiorno per motivi familiari – **PERMESSO UNICO LAVORO** e non il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo né per protezione internazionale. Mi ha accennato a sentenze di Tribunali che hanno equiparato - in materia di assistenza sociale e sanitaria- il permesso unico lavoro al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e che è pronta a rivolgersi anch'essa ad un Tribunale. Ci sono notizie in merito?

RISPOSTA

A legislazione vigente la domanda deve essere posta in decadenza.

Controlli anagrafici (10)

DOMANDA

La domanda di reddito di cittadinanza è stata presentata da persona con dichiarazione di residenza presso un comune dove è stata avviata, poco prima della presentazione della domanda, pratica di irreperibilità. Il perfezionamento della pratica avviene dopo un anno dall'avvio. La persona fa parte di nucleo iscritto all'AIRE in data successivamente alla presentazione della domanda di reddito di cittadinanza. Come è corretto procedere?

RISPOSTA

Procedere con verifiche ulteriori per valutare l'esistenza del requisito al momento della domanda, come da nota n. 1319 del 19 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per verificare l'eventuale percezione indebita del beneficio. Per quanto riguarda l'iscrizione successiva all'AIRE, poiché la residenza in Italia è un requisito da mantenere durante tutto il periodo di fruizione del beneficio, si deve comunque procedere con la segnalazione a INPS per decadenza.

Controlli anagrafici (12)

DOMANDA

In che modo considerare la situazione di un cittadino extracomunitario che al momento della domanda di reddito di cittadinanza è in possesso del requisito dei dieci anni di dimora in Italia, dei due anni continuativi, e di un permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato ma che, al momento del controllo anagrafico, risulta in istruttoria presso la Questura perché in fase di rinnovo?

RISPOSTA

Il permesso di soggiorno in parola non permette di beneficiare del reddito di Cittadinanza.

Controlli anagrafici (13)

DOMANDA

Se ricevo una richiesta di effettuare un controllo anagrafico su un soggetto non residente presso il mio comune, non posso rimandarlo al comune inviante perché mi si chiede obbligatoriamente di mettere le date di residenza. La procedura dovrebbe permettere di rinviare al comune che l'ha inviata (in questo caso erroneamente) senza inserire dei dati.

RISPOSTA

In questo caso è possibile utilizzare la funzione che consente di re-inviare la pratica al comune inviante, senza dover inserire alcun dato circa la residenza del soggetto richiedente.

Equipe Multidisciplinare

DOMANDE

- **Come bisogna inserire in piattaforma i membri dell'équipe multidisciplinare che non sono case manager? Quale ruolo potranno avere in piattaforma? Come inserire le figure del mediatore interculturale e del mediatore familiare?**
- **Potranno loro avere una sezione dedicata in piattaforma? si può procedere inserendo negli allegati la documentazione cartacea da loro prodotta relativa al caso in cui viene richiesto l'intervento professionale?**

RISPOSTA

Il componente dell'Equipe Multidisciplinare può essere censito in Piattaforma dall'Amministratore di Ambito, senza l'assegnazione un ruolo, o essere inserito dal Case Manager. Se il componente dell'EM è stato censito e inserito dall'amministratore, il CM lo cerca e lo inserisce nella specifica équipe. Una volta presente in piattaforma il professionista componente dell'EM può essere inserito anche in altre EM da parte dei CM dello stesso comune.

L'Amministratore o il CM inseriscono il componente cliccando sul menù «composizione Equipe Multidisciplinare» e sul tasto «nuovo». Si apre un tab di inserimento dati che prevede una casella «professione». Qui è possibile inserire le figure indicate (si veda screenshot nella slide seguente). Non dimenticare di inserire anche la professione e il Fondo su cui viene posto il costo dell'operatore prima di salvare la scheda: tutti gli utenti censiti a sistema, infatti, possono entrare a far parte dell'équipe multidisciplinare per quel territorio di appartenenza, ma è necessario che abbiano già configurato una professione e un fondo di appartenenza.

Si conferma che per quei professionisti che non rivestono l'incarico di case manager non è prevista la possibilità di accesso alla piattaforma, mentre senz'altro è possibile caricare in piattaforma tutta la documentazione da loro prodotta.

Equipe Multidisciplinare (2)

DOMANDE

- **Abbiamo provato ad inserire i dati degli operatori facenti parte della equipe multiprofessionale ma la piattaforma non consente l'inserimento. Infatti compare la dicitura non è possibile aggiungere o modificare utente. Inoltre non compare la voce fondo di appartenenza che nel manuale dà come campo obbligatorio**
- **Fino ad oggi non siamo riusciti ad attivare l'equipe multidisciplinare perché il portale GePI una volta inseriti nuovi operatori non ci riconosce più come Case manager. Come è possibile risolvere tale problematica?**

RISPOSTA

Per l'inserimento in Piattaforma vedi FAQ 15. L'impossibilità di inserire un professionista è dovuta probabilmente al fatto che lo stesso individuo è già censito da un altro Ambito Territoriale. L'inserimento di nuovi operatori non può pregiudicare il ruolo dell'operatore case manager. Per ogni problematica relativa alla gestione dei ruoli è necessario interpellare l'Amministratore di Ambito che può agevolmente verificare a sistema i ruoli assegnati a ciascun utente.

Rettifiche pratiche finalizzate

DOMANDE

- **Dopo aver finalizzato un'analisi preliminare e a seguito di una variazione della condizione lavorativa del beneficiario sarà possibile modificare i dati?**
- **I case manager si chiedono come possono aggiornare un patto chiuso, modificandolo, anche negli obiettivi, quando la condizione specifica del beneficiario, in corso di presa in carico, muta in modo significativo, con la conseguente necessità di trasformare - ad esempio - un patto semplificato in patto complesso (peggioramento delle condizioni di salute, evento traumatico, limitazione della libertà personale di un componente del nucleo, ecc.).**

RISPOSTA

A breve sarà disponibile la possibilità di modificare una Analisi Preliminare già chiusa. Allo stato attuale è possibile aggiungere nuovi obiettivi o dare conto di quelli già raggiunti nell'ambito degli incontri di monitoraggio.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_18

Rettifiche pratiche finalizzate (2)

DOMANDE

- **In che modo è possibile modificare i dati inseriti e finalizzati quando a seguito di verifiche l'ufficiale anagrafico accerta di aver sbagliato? Come si deve comunicare l'errore?**
- **Come poter effettuare una rettifica su alcune errate operazioni effettuate?**

RISPOSTA

- Qualora una segnalazione non sia stata ancora acquisita dal sistema informativo dell'INPS e quindi risulti come stato "in uscita", puoi ancora annullarla tramite l'apposita icona presente in piattaforma (vedi tutorial). Quando una pratica è finalizzata e trasmessa all'INPS, non è più possibile modificarla.
- Rettifiche generali, possono essere richieste aprendo un ticket URP. Per l'apertura di un ticket all'URP si può utilizzare il link <https://urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/> e selezionare «chiedi supporto». Nel form che appare va selezionata Categoria «Operatori» e Sottocategoria di interesse (in questo caso «GEPI»), inserendo la richiesta di rettifica indicante Numero Domanda RdC, nome, cognome e codice fiscale del richiedente.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_19

Segnalazioni

DOMANDA

Rinuncia al beneficio: stiamo riscontrando la situazione di persone che non si presentano agli appuntamenti perché riferiscono di voler rinunciare al beneficio, ma non si attivano per chiedere la revoca del RDC: dobbiamo farlo noi? Con che modalità e a chi?

RISPOSTA

Le persone devono essere invitate a presentare istanza di rinuncia secondo le modalità previste dal messaggio INPS n. 2662 dell'11 luglio 2019. Fatto salvo il periodo di sospensione dagli obblighi connessi alla fruizione del RDC stabilito dal DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, articolo 40, ordinariamente in merito alla mancata presentazione alle convocazioni si fa invece riferimento alla Circolare 147 del 14 gennaio 2020 che riporta:

«Si richiamano le sanzioni previste nel caso di mancata presentazione alle convocazioni. L'articolo 7, comma 7, del D.L. 4/2019 prevede che in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: a. la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione; b. la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione; c. la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.» Nel caso rappresentato si deve pertanto procedere con le segnalazioni all'INPS al fine dell'applicazione delle sanzioni.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_20

Segnalazioni (2)

DOMANDA

Ingresso in carcere: siamo venuti a conoscenza di una situazione in cui un soggetto del nucleo, dopo la domanda, risulta incarcerato. L'assistente sociale ha invitato l'altra componente a dichiarare questa situazione all'inps (tramite il CAF) ma non abbiamo modo di verificare, tramite piattaforma, che l'abbia effettivamente fatto. E' sufficiente invitare la persona a sanare la situazione o siamo tenuti a segnalarlo formalmente (e a chi)?

RISPOSTA

La persona interessata deve comunicare la variazione per il tramite CAF compilando il modello RdC/PdC com esteso, entro trenta giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio (tale termine è tuttavia sospeso per il periodo di emergenza Covid). Chiedere, eventualmente, alla persona interessata documentazione relativa alla presentazione della variazione. A regime l'INPS dovrebbe fornire gli aggiornamenti, incluso il valore del beneficio erogato, che dovrebbe in questo caso risultare ridotto.



Segnalazioni (3)

DOMANDA

Il Responsabile dei controlli anagrafici ha annullato una segnalazione "in uscita" non ancora acquisita dal sistema informativo dell'Inps. Come si può riattivare la pratica o inoltrare una nuova segnalazione?

RISPOSTA

Una volta che il Responsabile dei controlli anagrafici ha annullato una segnalazione "in uscita", questa operazione dovrà comunque essere approvata dal suo Coordinatore che troverà la operazione di annullamento nel suo elenco di segnalazioni da approvare (sezione «Validazione Accertamenti»). Soltanto a questo punto, la pratica potrà di nuovo essere modificata.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_22

Gestione PaIS

DOMANDE

- **Come comportarsi quando uno dei membri del nucleo beneficiario presente nella piattaforma GePI viene anche convocato dal CPI di competenza? Perché ciò avviene?**
- **Come gestire i beneficiari che si ritrovano sulla Piattaforma GePI, ma hanno già sottoscritto il Patto per il lavoro con il Centro per l'Impiego?**

RISPOSTA

Questo si verifica quando a seguito dello splitting tra i Cpl e i Servizi Sociali, il richiedente del beneficio viene assegnato con il nucleo ai Servizi Sociali, pur in presenza di una persona del nucleo stesso che deve comunque essere convocata dai CPI (con meno di 30 anni o patto di servizio già sottoscritto). In questo caso il Servizio Sociale può continuare l'AP a prescindere da questa particolarità e quindi selezionare uno tra i quattro esiti possibili. Nel caso l'esito sia la definizione di un Patto per l'inclusione, tra gli impegni previsti nel patto, per i componenti convocati dal CPI, può essere riportato l'impegno alla sottoscrizione dei Patti per il lavoro. A parte la verifica da parte del case manager o della Equipe della avvenuta sottoscrizione del Patto per il lavoro è poi lasciata ai CPI la verifica del rispetto degli impegni in esso stabiliti.



Gestione PaIS (2)

DOMANDA

In caso di invio del beneficiario al servizio specialistico: il progetto per la presa in carico viene stipulato dal servizio specialistico? Va caricato in GePI? Se sì, chi deve caricarlo?

RISPOSTA

Per quanto riguarda le situazioni in carico ai servizi specialistici, il monitoraggio rimane sempre in capo al servizio sociale. Per maggiori dettagli si rimanda alle Linee Guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale, capitolo dedicato al Progetto con i servizi specialistici.

Su GePI è prevista una sezione per gli allegati, su cui eventualmente caricare tutta la documentazione rilevante, presumibilmente fornita dal servizio specialistico.

Gestione PaIS (3)

DOMANDE

- **In caso in cui il case manager voglia inviare un componente del nucleo al CPI e i restanti componenti prenderli in carico al servizio sociale, la piattaforma GePI non dà la possibilità di distinguere i componenti da inviare al CPI: o si invia il nucleo intero o nessuno.**
- **Come scindere il nucleo se un componente va al CPI e uno deve fare il Patto di Inclusione Sociale?**

RISPOSTA

Quando il case manager valuta il nucleo attraverso l'analisi Preliminare e il risultato è (A), la famiglia viene inviata al CPI che assumerà la competenza del caso e la responsabilità dell'interno nucleo. Tuttavia, se il risultato fosse (C), il case manager passerebbe prima attraverso il QA e poi svilupperebbe il PaIS per il nucleo. In questo caso, il case manager può scegliere di inviare uno dei membri della famiglia al CPI come impegno (Impegno di tipo B «attività di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015»). Questo invio al momento deve essere gestito fuori dalla piattaforma, ma presto sarà effettuabile direttamente online.

Gestione PaIS (4)

DOMANDA

Come comportarsi quando il beneficiario è residente nel comune X e domiciliato nel comune Y?

RISPOSTA

La presa in carico è del Comune di residenza.

Gestione PaIS (5)

DOMANDE

- **Nel caso in cui l'esito dell'analisi preliminare prevede il patto per il lavoro, la presa in carico passa al CPI? Il beneficiario in questo caso è tenuto all'obbligo dei PUC?**
- **Nel caso in cui dall'esito dell'analisi preliminare risulti l'assegnazione del caso ai servizi specialistici la presa in carico passa al servizio di competenza o resta in carico al servizio sociale? E in questo caso il beneficiario è tenuto all'obbligo dei PUC?**

RISPOSTA

L'invio al Centro per l'Impiego presuppone la presa in carico da parte dello stesso. Il beneficiario è comunque tenuto a dare la propria disponibilità per la partecipazione ai PUC, salvo che non sussistano condizioni di esonero. In questo caso l'individuazione dei beneficiari da assegnare ai PUC è effettuata dai CPI.

Ai fini della gestione delle situazioni in carico ai servizi specialistici, il monitoraggio rimane sempre in capo al servizio sociale. Il beneficiario nel caso sussistano le condizioni, può essere esonerato dagli obblighi (ad esempio per certificati motivi di salute). In ogni caso il progetto viene redatto secondo le modalità che sono proprie dei relativi servizi specialistici e generalmente non sono previsti impegni di attivazione lavorativa o di partecipazione ai PUC.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_27

Esoneri (1)

DOMANDE

Per i nuclei familiari composti da una sola persona, la quale ha già sottoscritto il PaIS ma tra qualche mese compirà 65 anni e, dunque, non sarà più tenuta agli obblighi, come bisognerà concludere il PaIS?

RISPOSTA

Quando la persona compie 65 anni, sarà possibile inserire in GePI il fatto che la persona non è più tenuta agli obblighi. L'utente potrà quindi chiudere il patto includendo qualsiasi informazione pertinente, come ritenuto adeguato. Presto GePI consentirà di aggiornare le informazioni relative alla condizione di esclusione dagli obblighi sulla base dei dati anagrafici o degli aggiornamenti sugli altri motivi di esclusione forniti dall'INPS e dall'ANPAL.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_28

Esoneri (2)

DOMANDA

I beneficiari esclusi dagli obblighi o esonerabili per invalidità civile, la stessa deve essere dichiarata dal beneficiario in DSU? o si acquisisce documentazione che attesta l'invalidità e si fa compilare il modulo di esonero?

RISPOSTA

Nei casi in cui l'informazione circa l'esclusione dagli obblighi per invalidità civile (così come definita nella [Circolare n. 187 del 14 gennaio 2020](#)) non sia presente in piattaforma, i case manager hanno comunque la possibilità di indicare la condizione in sede di Analisi Preliminare e inserire la documentazione rilevante nella sezione Allegati della Piattaforma. Al riguardo si rappresenta che le condizioni di disabilità considerate ai fini dell'esonero includono condizioni più lievi di quelle considerate ai fini ISEE (riconducibili alle tre categorie di disabilità media, grave e non autosufficienza, di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013).





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_29

Esoneri (3)

DOMANDA

All'articolo 4 – comma 3 – del D.L. 4/2019 la normativa prevede che possano essere esonerati dal Patto per il lavoro e dal Patto per l'inclusione persone con carichi di cura elevati, disabili, lavoratori, studenti e tirocinanti. Il modulo fornito dal Ministero sembrerebbe prefigurare l'obbligo di esonero per almeno un membro ma come si concilia questo ad esempio coi percorsi 0/1000 giorni per giovani madri sole? Questo comporta che queste persone non siano tenute alla firma e sottoscrizione del Patto d'Inclusione e che quindi non debbano sottoporsi all'Analisi Preliminare? Inoltre l'esonero riguarda anche i tirocinanti, ma proprio il tirocinio di inclusione è uno strumento/risorsa che l'ambito può attivare come azione progettuale. Anche in questo caso come si concilia l'esonero con la risorsa?

RISPOSTA

L'accordo in Conferenza Unificata del 1 Agosto 2019 prevede che nel caso dei componenti o nuclei convocati dai Servizi competenti per il contrasto alla povertà, l'esonero può essere limitato agli obblighi connessi all'adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, qualora sulla base della valutazione dei bisogni si ritenga comunque opportuno definire per il relativo nucleo familiare un Patto per l'Inclusione Sociale.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_30

Esoneri (4)

DOMANDE

E' possibile esonerare i beneficiari dagli obblighi in modo parziale ossia solo dai PUC o solo dalle altre attività?

RISPOSTA

E' possibile esonerare dagli obblighi connessi all'adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e dalla partecipazione ai progetti utili alla collettività. In tale caso l'esonero si definisce parziale. Per essere esonerati deve ricorrere almeno una delle condizioni previste nell'accordo in Conferenza Unificata del 1 agosto 2019. Presto sarà disponibile una nuova funzionalità in GePI che consentirà di indicare i beneficiari parzialmente esonerati.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_31

Esoneri (5)

DOMANDA

Esonero per condizioni di salute tali da non consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa: le condizioni di salute devono essere certificate con il verbale d'invalidità, ma per persone che presentano altri certificati medici attestanti le non buone condizioni di salute e l'impossibilità a svolgere attività, possono essere considerate esonerate? (Pur non essendoci il verbale INPS, ma del medico di base ad esempio)

RISPOSTA

L'accordo in Conferenza Unificata del 1 agosto 2019 indica che le condizioni di salute che non consentono la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo devono essere certificate da un medico competente, incluso il medico di base.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_32

Esoneri (6)

DOMANDE

- **Qualora siano presenti in piattaforma beneficiari esonerati o esonerabili (e questi ultimi non intendano avvalersi di un Pais) come bisogna procedere? La condizione di esonero deve essere dichiarata? In che modo, in presenza del personale sociale o anche tramite invio di documentazione?**
- **Gli esonerati per lavoro dipendente o autonomo con reddito corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore a € 8.145 (lavoro dipendente) o € 4.800 (lavoro autonomo), quale documentazione devono produrre?**

RISPOSTA

Le persone che si trovano in una delle situazioni di esonero rilasciano un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e si impegnano a comunicare il termine del motivo di esonero al servizio che li ha esonerati. Al proposito, si richiama l'accordo in Conferenza Unificata del 1 agosto 2019 e la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 187 del 14 gennaio 2020, pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali <https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Pagine/default.aspx>. E' lasciata alla autonomia dei servizi la definizione delle modalità di ricezione della autocertificazione.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_33

Esoneri (7)

DOMANDA

È stabilita una percentuale di invalidità per poter essere esonerati o è a discrezione dell'operatore? Se l'invalidità dovesse essere riconosciuta dopo aver presentato domanda di RDC, dovrebbe essere segnalata? Con quale modalità?

RISPOSTA

Sono escluse dagli obblighi le persone con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e accertata dalle competenti commissioni mediche. Non è necessario presentare certificazione nel caso di disabilità media, grave o non autosufficienza, come definita ai fini ISEE, se la condizione è già stata dichiarata nella DSU. Se la condizione dovesse essere riconosciuta dopo aver presentato domanda di RdC, si presenta un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestante la condizione accertata dalle competenti commissioni mediche.

Al proposito, si richiama l'accordo in Conferenza Unificata del 1 agosto 2019 e la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 187 del 14 gennaio 2020, pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali <https://www.lavoro.gov.it/redditocittadinanza/Documenti-norme/Pagine/default.aspx>

PATTO PER
L'INCLUSIONE SOCIALE



THE WORLD BANK
IBRD - IDA | WORLD BANK GROUP



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_34

Decadenza sopravvenuta (1)

DOMANDA

Decadenza dal beneficio: abbiamo circa 50 situazioni di persone che sono decadute dal beneficio, molte delle quali erano già state contattate dal servizio sociale. E' possibile continuare con la presa in carico e l'erogazione di benefici - anche a valere sul fondo povertà - per persone decadute dal beneficio?

RISPOSTA

La durata del Patto per l'inclusione può eccedere la durata del beneficio economico e i relativi sostegni (servizi e interventi) possono essere attuati a valere sul Fondo Povertà. Resta in capo ai servizi valutare il persistere della condizione di necessità, a prescindere dalla decadenza del beneficio economico e, pertanto, l'eventuale attuazione di interventi previsti nel Patto per l'inclusione sociale, se già stipulato. Gli interventi potranno essere posti anche a valere sul PON Inclusion, se ne ricorrono le condizioni. Ne il PON, ne il Fondo povertà possono essere utilizzati per erogare benefici economici (fatta eccezione per le indennità previste per i partecipanti alle misure di politica attiva nell'ambito del PON, o per i partecipanti ai tirocini per l'inclusione sociale finanziati dal Fondo povertà).





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_35

Decadenza sopravvenuta (2)

DOMANDA

E' possibile che, a fianco dell'indicazione della decadenza, venga inserito il motivo della stessa? Le persone verranno a chiedere a noi; inoltre, in caso di situazioni sanabili (es. mancanza ISEE 2020) potremmo informare l'utente e far ripristinare il contributo.

RISPOSTA

Non è possibile al momento indicare su GEPI la motivazione della decadenza.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_36

Casi Particolari

DOMANDA

Ci sono persone seguite dai servizi sociali che dichiarano di essere beneficiari RDC e si presentano ai servizi da marzo 2019 ma non compaiono né in GePI né negli elenchi del CPI: come ci comportiamo?

RISPOSTA

Potrebbe trattarsi di nuclei esclusi dagli obblighi. Qualora si ritenga che non ricorrano le condizioni per l'esclusione è utile inviare una segnalazione all'URP del Ministero affinché vengano svolte verifiche specifiche sul caso. Per l'apertura di un ticket all'URP si può utilizzare il link <https://urpredditicittadinanza.lavoro.gov.it/> e selezionare «chiedi supporto». Nel form che appare va selezionata Categoria «Operatori» e Sottocategoria di interesse «GePI»





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_37

PUC

DOMANDE

- **La partecipazione ai PUC dovrebbe essere inclusa nel Patto come impegno?**
- **Alcuni colleghi ci hanno chiesto se si potevano inserire i PUC negli impegni previsti dai patti, considerato che non abbiamo ancora delle date di avvio. Ci era stato detto che gli impegni potevano essere modificati per inserire in seguito le date corrette di avvio, ma a quanto pare non è così. Come devono regolarsi i case manager?**

RISPOSTA

Nelle prossime versioni di GePI sarà possibile inserire la partecipazione ai PUC (che è tuttavia sospesa per il periodo di emergenza Covid) come impegno, inserendo date di avvio e conclusione stimate, inoltre si sta lavorando per consentire di indicare la data effettiva oltre a quella presunta di avvio delle attività. Dopo la finalizzazione del patto gli impegni non possono essere modificati, se non nelle date di inizio e fine degli stessi, che potranno essere cambiate nel corso degli incontri di monitoraggio. I sostegni sono invece sempre modificabili.



PUC (2)

DOMANDA

Quando si carica un PUC in GePI va indicato anche il numero di volontari previsti nel progetto. I volontari non beneficiari RDC come si gestiscono? Devono essere inseriti su GePI? Devono firmare lo stesso registro del beneficiari?

RISPOSTA

Allo stato attuale la piattaforma in riferimento ai PUC consente solo l'inserimento delle informazioni necessarie ad attivare la copertura assicurativa INAIL. Per attivare tale copertura in favore di cittadini non beneficiari del RDC è necessario un provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li identifichi. In assenza di tale provvedimento non possono essere comunicati all'INAIL tramite GePi per l'avvio della copertura assicurativa.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_39

PUC (3)

DOMANDA

Per i beneficiari il cui esito dell'Analisi preliminare è "Centro per l'Impiego" e sono tenuti agli obblighi, la partecipazione ai PUC verrà stabilita dai Comuni o dai Cpi, successivamente alla loro presa in carico?

RISPOSTA

Dai Centri per l'Impiego, coordinandosi in questo periodo transitorio con i responsabili dei PUC e consultando il catalogo dei PUC che sarà esposto da GEPI.





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQs GePI



FAQ_40

PUC (4)

DOMANDA

Per i Comuni di ridotte dimensioni (es. 50 abitanti) in cui non è presente personale che possa monitorare il PUC, è possibile attivarlo presso altri comuni o associazioni che intervengono in territori limitrofi?

RISPOSTA

Fermo restando che il beneficiario di RdC svolga il suo impegno nel Comune di residenza, le modalità gestione e di monitoraggio possono essere attuate sulla base delle modalità organizzative ritenute più idonee. La titolarità dei progetti è dei Comuni, ferma restando la possibilità di svolgerli in maniera associata.



PUC (5)

DOMANDA

Nell'allegato 1 del decreto 149/2019, parte II, viene richiesta la predisposizione di un atto di approvazione con l'indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse e dei soggetti da coinvolgere nel PUC. Nel caso di gestione associata è necessario un atto di approvazione per ogni singolo PUC, oppure per ogni singolo comune o comprensivo di tutti i Comuni dell'Ambito?

RISPOSTA

L'approvazione può avvenire a livello di gestione associata, ma ogni Comune inserisce in Piattaforma GePI i Progetti realizzati sul proprio territorio con l'indicazione delle disponibilità per i beneficiari residenti nel Comune.